



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 marzo 2022  
(OR. en)

6607/22

**LIMITE**

**CORLX 172**  
**CFSP/PESC 251**  
**CONOP 9**  
**CODUN 2**  
**ATO 11**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo

---

**DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che promuove la rete europea  
di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM"), che al capitolo III riporta un elenco di misure da adottare sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attuando attivamente la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e sta dando effetto alle misure elencate nel capitolo III della stessa, in particolare lo sviluppo delle necessarie strutture all'interno dell'Unione.
- (3) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni e un documento dal titolo "Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori" ("Nuove linee d'azione"), secondo cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
- (4) Nelle Nuove linee d'azione il Consiglio invita le formazioni e gli organi competenti del Consiglio, la Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri a dare un seguito concreto a tale documento.

- (5) Nelle Nuove linee d'azione il Consiglio sottolinea che l'azione dell'Unione volta a contrastare la proliferazione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di non proliferazione, che riunisca le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell'Unione, pur appoggiandosi su reti utili già esistenti. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi.
- (6) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" ("strategia dell'UE sulle SALW"). La strategia dell'UE sulle SALW sostituisce la strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni, adottata nel 2005. Le SALW illegali contribuiscono da tempo all'instabilità e alla violenza nell'Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. Le armi di piccolo calibro illegali alimentano la violenza armata e la criminalità organizzata, il terrorismo e i conflitti in tutto il mondo, ostacolando gli sforzi in materia di sviluppo sostenibile e gestione delle crisi. Destabilizzano intere regioni, nonché Stati e società e aumentano l'impatto degli attentati terroristici. Ecco perché il Consiglio è impegnato a prevenire e tenere a freno il traffico illegale di SALW e relative munizioni e promuove rendicontabilità e responsabilità per quanto riguarda il loro commercio legale. La strategia dell'UE sulle SALW tiene conto dell'evoluzione del contesto di sicurezza, inclusa la minaccia del terrorismo all'interno dell'Unione e gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte alla minaccia. Essa tiene conto inoltre dei principi guida della strategia globale dell'UE del 2016.

- (7) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/430/PESC<sup>1</sup>, che ha istituito la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha stabilito che l'attuazione sotto il profilo tecnico della decisione fosse realizzata dal consorzio dell'UE per la non proliferazione ("consorzio").
- (8) La scelta del consorzio quale unico beneficiario di una sovvenzione è motivata, nella fattispecie, dalla volontà dell'Unione, appoggiata dagli Stati membri, di proseguire una proficua cooperazione con la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione, che attualmente partecipa alla creazione di una cultura europea comune in materia di non proliferazione e disarmo, aiuta l'Unione a elaborare e plasmare le proprie politiche in tali settori e contribuisce ad aumentare la visibilità dell'Unione. Il consorzio, che per sua natura deve la sua esistenza all'Unione e dipende interamente dal sostegno della stessa, effettua il finanziamento del 100 % necessario in questo caso. Il consorzio non dispone di risorse finanziarie indipendenti né dell'autorità giuridica necessaria per reperire altri fondi. Il consorzio ha inoltre istituito una rete, sotto la gestione di sei gruppi di riflessione, che riunisce oltre 100 gruppi di riflessione, centri di ricerca e dipartimenti universitari, raggruppando la quasi totalità delle competenze non governative in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione, comprese entità in tutti gli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 202 del 4.8.2010, pag. 5).

- (9) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/129/PESC<sup>1</sup>, che ha prorogato di 3 anni la prosecuzione della promozione e del sostegno finanziario delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha affidato al consorzio l'attuazione tecnica di tale decisione.
- (10) Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/632<sup>2</sup>, che ha stabilito la proroga della durata della decisione 2014/129/PESC per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività fino al 2 luglio 2017.

---

<sup>1</sup> Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).

<sup>2</sup> Decisione (PESC) 2017/632 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 10).

- (11) Il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1195<sup>1</sup>, che proroga il periodo di attuazione della decisione 2014/129/PESC dal 3 luglio al 31 dicembre 2017 per consentire di organizzare, nel 2017, una conferenza annuale di primaria importanza sulla non proliferazione e il disarmo, nonché di continuare a mantenere e aggiornare la piattaforma internet del consorzio.
- (12) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/299<sup>2</sup>, che ha prorogato di 3 anni la prosecuzione della promozione e del sostegno finanziario delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha incaricato il consorzio dell'attuazione tecnica di tale decisione.

---

<sup>1</sup> Decisione (PESC) 2017/1195 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 14).

<sup>2</sup> Decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 46).

- (13) Il 16 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/648<sup>1</sup>, che proroga il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/299 fino al 17 maggio 2022 a causa delle sfide in materia di attuazione derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione (PESC) 2021/648 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/299 che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 57).

## *Articolo 1*

1. Al fine di contribuire all'attuazione rafforzata della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e della strategia dell'UE sulle SALW, fondate sui principi del multilateralismo, della prevenzione e della cooperazione efficaci con i paesi terzi, è prorogata la prosecuzione della promozione e del sostegno delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione di ADM e relativi vettori all'interno delle società civili, in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici;
  - b) fornire ai partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio l'opportunità di consultare la rete su questioni attinenti alla non proliferazione, al disarmo e al controllo delle esportazioni di armi e consentire ai rappresentanti degli Stati membri di partecipare alle riunioni del consorzio;

- c) costituire una base di partenza utile per l'azione svolta dall'Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione e disarmo, in particolare fornendo relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR");
- d) contribuire a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi sulle sfide della proliferazione e del disarmo, nonché sulla necessità di agire in cooperazione con l'Unione e nel quadro di consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di prevenire, scoraggiare, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello mondiale;
- e) contribuire allo sviluppo di competenze e capacità istituzionale in materia di non proliferazione e disarmo nell'ambito dei gruppi di riflessione e dei governi nell'Unione e nei paesi terzi, anche rafforzando l'educazione alla non proliferazione e al disarmo, sensibilizzando le generazioni più giovani su tali questioni e promuovendo la prossima generazione di ricercatori e operatori in tale settore, in particolare le donne, e nei settori delle scienze naturali e tecniche.

2. I progetti che saranno sostenuti dall'Unione comprendono le seguenti attività specifiche:
- a) fornire gli strumenti per l'organizzazione di conferenze annuali di primaria importanza con paesi terzi e la società civile sulla non proliferazione e il disarmo al fine di discutere e identificare misure ulteriori per la lotta alla proliferazione di ADM e relativi vettori, e i correlati obiettivi del disarmo, e affrontare altresì le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illegale e dell'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni. Le conferenze promuoveranno inoltre a livello internazionale la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e la strategia dell'UE sulle SALW, nonché il ruolo delle istituzioni dell'Unione e dei gruppi di riflessione dell'Unione in questo ambito, al fine di accrescere la visibilità delle politiche dell'Unione in materia e di presentare relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;
  - b) fornire gli strumenti per l'organizzazione di riunioni consultive annuali tra rappresentanti delle istituzioni dell'Unione, rappresentanti degli Stati membri ed esperti nella prospettiva di scambiare opinioni sulle più importanti questioni e gli sviluppi cruciali nel settore del disarmo, della non proliferazione e del controllo delle esportazioni di armi in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;

- c) fornire gli strumenti per l'organizzazione di seminari ad hoc per esperti e operatori del settore sull'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;
- d) fornire gli strumenti per elaborare e pubblicare documenti programmatici che verteranno sui temi che rientrano nel mandato del consorzio e presenteranno opzioni politiche e/o operative;
- e) fornire gli strumenti per proseguire la sensibilizzazione, l'istruzione e lo sviluppo di competenze e capacità istituzionale in materia di non proliferazione e disarmo nell'ambito dei gruppi di riflessione e dei governi nell'Unione e nei paesi terzi attraverso:
  - la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di un corso di apprendimento elettronico (e-learning) che copra tutti gli aspetti pertinenti della non proliferazione e del disarmo,
  - l'istituzione di tirocini in materia di non proliferazione e disarmo per laureati o giovani diplomatici provenienti dall'Unione e da paesi terzi,
  - la prosecuzione delle attività dell'iniziativa "Young Women and Next Generation" e del relativo programma di tutoraggio,

- l'organizzazione di visite di studio annuali a Bruxelles per i partecipanti al programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo ("Programme of Fellowships on Disarmament") al fine di promuovere e aumentare la visibilità delle politiche dell'Unione nei settori della non proliferazione, del disarmo e del controllo delle esportazioni di armi,
  - l'organizzazione di un corso di formazione finalizzato a sensibilizzare in merito ai rischi della proliferazione, compresi quelli derivanti dagli sviluppi scientifici e tecnologici, tra studenti nel settore delle scienze naturali;
- f) fornire gli strumenti per mantenere, gestire e sviluppare ulteriormente una piattaforma internet e i relativi account sulle reti sociali per facilitare i contatti, fornire un forum unico per la ricerca europea in materia di disarmo e non proliferazione, promuovere la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo, coinvolgere la comunità globale per la non proliferazione e il disarmo e promuovere le offerte educative del consorzio per quanto concerne sia le formazioni in loco che l'apprendimento elettronico.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

## *Articolo 2*

1. L'AR è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione sotto il profilo tecnico delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio, composto dalla Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), dal Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), dall'International Institute for Strategic Studies Europe (IISS-Europe), dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dall'Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma e dal Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP). Il consorzio svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.
3. Gli Stati membri e il servizio europeo per l'azione esterna propongono priorità e temi di interesse specifico da valutare nell'ambito dei programmi di ricerca del consorzio, che saranno esaminati in documenti di lavoro e seminari, conformemente alle politiche dell'Unione.

## *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti che riguardano le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a [xxx] EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude una convenzione di sovvenzione con il consorzio. La convenzione prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione della convenzione.

#### *Articolo 4*

1. L'AR riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal consorzio. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 5*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti 6 mesi dopo la sua entrata in vigore se la predetta convenzione non è stata conclusa entro tale termine.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

**ALLEGATO**

---